



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Formovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 21 marzo 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **GMF SRL IN LIQUIDAZIONE**, per accedere ad un ulteriore periodo di **MOBILITA' in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11**.

Sono presenti:

- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Le REGIONI MARCHE e ABRUZZO, benché formalmente convocate, risultano assenti.

**PREMESSO CHE**

- I dipendenti della Società GMF srl in liquidazione hanno beneficiato, in virtù di accordo sottoscritto presso questa sede ministeriale in data 25.05.10, per un periodo di 12 mesi sino al 31.05.11 del trattamento equivalente all'indennità di mobilità di cui all'art. 19, co. 10 bis D.L.185/08, e in virtù di accordo governativo del 24.06.11, di ulteriori n. 6 mesi di mobilità in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) a decorrere dal 01.06.11 e sino al 31.12.11;
- con nota trasmessa in data 19.01.12 (prot. 3483 del 14.02.12) le OO.SS. hanno presentato istanza congiunta di convocazione in sede ministeriale al fine della sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe;
- il Ministero (nota prot. n.5868 del 12.03.12) ha, pertanto, convocato le Parti alla riunione odierna.

**VISTA**

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al **Punto 14. a)** che "I periodi di mobilità in deroga, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.19, comma 10 bis del D.L. n. 185/2008 ove concedibile, non possono comunque superare due annualità".

## VISTA

la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

## CONSIDERATO



il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

### TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,


le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Le OO.SS. presenteranno, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - per accedere al secondo semestre nell'ambito della prima annualità del trattamento di **Mobilità in deroga**, per il periodo di **06 mesi**, a decorrere dal 01.01.12 e sino al 30.06.12, con riguardo ad un numero massimo **n. 32 lavoratori** della Società in oggetto, di cui n. 17 della sede di Avezzano (AQ) e n. 15 della sede di San Benedetto del Tronto (AP).
2. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
3. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di atti di assenso da parte delle altre Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti all'odierno incontro, nella quota del 40% del sostegno al reddito.
4. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
5. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.



Culbaccini  
Gianfranco



Stabile